

*Spettabili*  
**CLIENTI E LORO INDIRIZZI**  
Inviata via mail

**Circolare n. 02/2019 del 13 febbraio 2019**

## **Riepilogo Novità in materia di Lavoro anno 2019**

Con la presente Circolare illustriamo le **principali novità** in materia di lavoro, in vigore **dal 1° gennaio 2019**, anche in considerazione della pubblicazione della Legge di bilancio 2019 (legge 145 del 30.12.2018).

Si precisa che molte disposizioni contenute nella Legge richiederanno ulteriori interventi normativi per la loro attuazione di cui vi terremo informati.

### **1 INAIL: REVISIONE DELLE TARIFFE E RINVIO DEI TERMINI**

La Legge di Bilancio 2019 ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, una **riduzione dei premi e contributi INAIL**.

Al fine di consentire l'emanazione dei decreti ministeriali di approvazione delle nuove tariffe, **per il solo anno 2019**, la medesima legge ha modificato i **termini relativi all'adempimento in questione**.

In applicazione di quanto disposto è differito:

- al **31 marzo 2019** il precedente termine del 31 dicembre 2018 entro cui l'INAIL rende disponibili ai datori di lavoro le basi di calcolo dei premi;
- al **16 maggio 2019** il precedente termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani. In caso di pagamento rateizzato in 4 rate, le scadenze della prima e della seconda rata vengono unificate al 16 maggio 2019. Di conseguenza, nel 2019:
  - il 50% del premio (senza interessi) dovrà essere versato entro il 16 maggio 2019;
  - l'ulteriore 25% del premio (con interessi) dovrà essere versato entro il 20 agosto 2019;
  - il rimanente 25% del premio (con interessi) dovrà essere versato entro il 18 novembre 2019.

### **2 BONUS ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 35 ANNI**

E' stata estesa per gli anni 2019 e 2020 la possibilità, per i datori di lavoro privati, di fruire dell'esonero contributivo in caso di assunzioni con **contratto a tempo indeterminato**, di **giovani fino a 35 anni di età** (34 anni e 364 giorni), che **non risultino essere stati occupati precedentemente con un contratto a tempo indeterminato**, con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Lo sgravio è pari a un esonero contributivo nella **misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro** nel limite annuo di 3.000 euro, riparametrati

su base mensile. La fruizione dell'esonero soggiace al rispetto dei criteri generali per la fruizione dell'incentivo previsti dall'art. 31 del 151/2018 e s.m.i.

**Il Ministero del Lavoro emanerà apposito decreto al fine di disciplinare le modalità di fruizione dell'esonero.**

### 3 INCENTIVO OCCUPAZIONALE NETT/GARANZIA GIOVANI

L'ANPAL, con il Decreto Direttoriale n. 581 del 28 dicembre 2018, ha sancito la **proroga** alle assunzioni avvenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 dell'**incentivo Occupazione NEET**, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani".

L'incentivo, che consente ai datori di lavoro di beneficiare di uno **sgravio contributivo**, nella misura del **100% dei contributi previdenziali dovuti all'INPS per un periodo di 12 mesi**, spetta in relazione all'assunzione con contratto a **tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante** di giovani di età compresa tra **16 e 29 anni iscritti al programma "Garanzia Giovani"**.

Per iscriversi al programma "Garanzia Giovani", i giovani:

- non devono essere inseriti in un percorso di studi o formazione;
- non devono essere occupati;
- devono aver assolto al diritto dovere di istruzione e formazione.

L'esonero contributivo è **cumulabile con altri incentivi** all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

È infine richiesto il **rispetto delle regole del "De minimis"** al fine della legittima fruizione dell'incentivo.

**Per quanto riguarda le modalità di fruizione del beneficio è necessario attendere chiarimenti da parte dell'INPS.**

### 4 BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE

La Legge di Bilancio ha introdotto un incentivo a favore dei datori di lavoro privati che, **nel corso del 2019**, assumono con **contratto a tempo indeterminato** (anche part-time):

- cittadini in possesso della **laurea magistrale**, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di **110 e lode** e media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e **prima del compimento del 30° anno di età**;
- cittadini in possesso di un **dottorato di ricerca**, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e **prima del compimento del 34° anno di età**;

E' previsto l'**esonero contributivo** dei contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL), per un periodo **massimo di 12 mesi** e nel limite **massimo di 8.000 euro** (riproporzionato in caso di assunzione a tempo parziale). L'esonero **spetta** anche per le **trasformazioni a tempo indeterminato**, avvenute nel periodo **1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019**.

Inoltre è **cumulabile** con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fatto salvo il rispetto delle regole del "de minimis". Non spetta invece in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico.

## 5 INCENTIVO IMPIEGO GIOVANI AUTOTRASPORTATORI

La legge di bilancio ha introdotto un incentivo, per gli anni 2019 e 2020, a favore dei giovani conducenti che **non hanno compiuto 35 anni di età al 1° gennaio 2019**, titolari di un **contratto** di lavoro a **tempo indeterminato** con imprese di **autotrasporto merci per conto di terzi**, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. E' riconosciuto, a favore del lavoratore, il **rimborso del 50%** delle **spese sostenute** per il **conseguimento della patente** e delle **abilitazioni professionali** necessarie alla guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività.

A favore del datore di lavoro, invece, è riconosciuta una detrazione IRES per una quota pari ai rimborsi erogati, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.500,00 euro per ciascun periodo di imposta.

**Le linee guida in merito alle modalità di richiesta e di erogazione del rimborso anzidetto saranno definite con un apposito decreto ministeriale da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.**

## 6 TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA'

E' stata riconosciuta alle lavoratrici la **facoltà** di restare al lavoro fino al nono mese di gravidanza, con la possibilità di astenersi dal lavoro **esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso.**

L'esercizio di tale facoltà è subordinato al **parere favorevole del medico del Servizio sanitario nazionale e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, i quali devono attestare che ciò non arrechi pregiudizio alla salute della madre e a quella del nascituro.

## 7 CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE

E' stato confermato anche per il 2019 il **congedo obbligatorio retribuito** (pari al 100% della retribuzione, a carico dell'INPS), da fruire **entro 5 mesi dalla nascita del figlio**, a favore del padre lavoratore dipendente, nella misura di **5 giorni**, anche non continuativi (aumentati rispetto ai precedenti 4, in vigore sino al 31 dicembre 2018).

Anche per l'anno 2019, inoltre, è facoltà del padre fruire di un **ulteriore giorno di congedo**, previo accordo con la **madre** e in **sostituzione** di una giornata di **astensione obbligatoria** spettante a quest'ultima.

## 8 MATERNITA' E SMART WORKING

La Legge di Bilancio ha previsto un **obbligo aggiuntivo** per i datori di lavoro che abbiano stipulato accordi per l'esecuzione del **lavoro** in modalità **agile** (smart working).

In particolare, il datore deve dare priorità alle richieste di svolgimento della prestazione secondo le modalità dello *smart working*, ricevute da parte di:

- lavoratrici nei **tre anni successivi** alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 151/2001;
- lavoratori con **figli in condizioni di disabilità** ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

## 9 BUONO ASILI NIDO (art. 1 comma 355 della Legge n. 232/2016)

La Legge di Bilancio ha elevato a **1.500 Euro** l'importo del **buono su base annua** previsto per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, relativo al **pagamento di rette** per la frequenza di **asili nido** pubblici e privati, nonché per l'introduzione di **forme di supporto** presso la propria abitazione, in favore dei bambini al di sotto dei tre anni e affetti da gravi patologie croniche. Il buono è corrisposto direttamente dall'**INPS**, nel limite delle risorse stanziare, al genitore richiedente, previa presentazione di idonea **documentazione** relativa all'**iscrizione** ed al **pagamento** della **retta** a strutture pubbliche o private.

Si ricorda, infine, che l'agevolazione non è cumulabile con la detrazione del 19% della spesa sostenuta per la frequenza degli asili nido e non è fruibile contestualmente con il beneficio dei voucher "baby sitting" previsti dai commi 356 e 357 della Legge n. 232/2016.

## 10 CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La Legge di Bilancio è intervenuta su alcune **sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale**, che sono state modificate come segue:

- sono **aumentate del 10% tutte le sanzioni amministrative o penali previste dal D.lgs. n. 81/2008** (in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
- sono **aumentate del 20%** le sanzioni in materia di lavoro nero, appalti e distacchi non genuini, somministrazione non autorizzata, violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro;

Preme evidenziare che le predette sanzioni sono **raddoppiate** qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.

Sono **altresì aumentate del 20%** tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, pertanto, si attendono delucidazioni da parte del Ministero stesso, al fine della corretta individuazione delle sanzioni interessate all'aumento.

## 11 DETRAZIONI PER FIGLI DI ETÀ' NON SUPERIORE A 24 ANNI

Dal **1° gennaio 2019** il limite di **reddito complessivo** per essere considerati **fiscalmente a carico**, limitatamente ai **figli di età non superiore a 24 anni**, è pari a **4.000 euro**.  
Per i figli di età pari o superiore a 25 anni, resta fermo il limite di 2.840,51 euro.

## 12 INAIL: RIMBORSO DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA A DIPENDENTI CON DISABILITA' DA LAVORO

Per il datore di lavoro che abbia attivato un programma di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro del soggetto con disabilità da lavoro viene previsto un **rimborso** da parte dell'INAIL pari al **60% della retribuzione** corrisposta allo stesso lavoratore (per un **periodo non superiore ad 1 anno**). Il rimborso è erogato a condizione che il disabile, al termine del periodo di inabilità assoluta temporanea, **non sia in grado di accedere** al mondo del lavoro senza il supporto del progetto di reinserimento e conservazione dell'occupazione. I progetti di reinserimento possono essere **proposti dai datori di lavoro** stessi e devono essere sottoposti all'**approvazione** dell'INAIL. I programmi a cui si fa riferimento sono attività mirate e personalizzate per il singolo lavoratore e consistono in interventi formativi di riqualificazione professionale nonché nell'abbattimento di barriere architettoniche per permettere la conservazione del posto di lavoro o agevolare la ricerca di una nuova occupazione.

Resta a carico dell'INAIL la spesa per l'attuazione del progetto.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

